ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO WALTER IOZZELLI
Piazza dei Martiri, 205 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
C.F.: 81004570479 Codice Ministeriale: PTIC82100G
e.mail: ptic82100g@istitutocomprensivoiozzelli.it
TEL.: 0572/640291 Fax: 0572/615301

COMUNICATO N. 2

Cintolese, 4 settembre 2018

A tutto il personale docente

Al personale Ata collaboratore scolastico

Al DSGA

All'Albo on line

ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0002642 del 04/09/2018
C-C.01 (Uscita)

OGGETTO: obbligo di vigilanza sugli studenti

La vigilanza è obbligo che incombe in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il personale ausiliario. Esso **perdura per l'intero arco temporale in cui gli alunni partecipano alla vita nella scuola**, anche durante le attività extracurricolari e trova i suoi fondamenti normativi negli artt. 2043 e 2048 del Codice Civile, nell'art. 29, c.5 del CCNL vigente (riferito al personale docente) e nella Tabella A dei profili di area allegata al surrichiamato CCNL per il personale ausiliario.

Le responsabilità che conseguono all'omessa vigilanza sugli alunni possono riguardare sia i danni eventualmente arrecati a terzi dall'alunno, sia i danni cagionati dall'alunno a se stesso.

Il livello della responsabilità per "culpa in vigilando" è commisurato al grado di maturazione fisica e psichica dell'alunno e presuppone, in ogni caso, la minore età dell'allievo.

Da tali responsabilità il personale coinvolto si libera solo dimostrando di avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, oppure dimostrando che l'evento è stato determinato da causa di forza maggiore.

Perciò si dovrà **sempre** prestare la massima attenzione ed usare particolari cautele **soprattutto** in quei momenti della vita scolastica che possono esporre a maggiore rischio i minori: in caso di ingresso anticipato, durante la ricreazione, la mensa, le uscite didattiche di ogni tipo, i trasferimenti da e verso la palestra, da e verso i laboratori, così come durante le attività in palestra, attenendosi a quanto di seguito esposto:

Per garantire il rispetto dell'obbligo di sorveglianza i docenti devono trovarsi in classe **cinque minuti** prima dell'inizio della lezione ed "assistere gli alunni all'uscita". Ciò significa che all'uscita il personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria dovrà riconsegnare i bambini ai rispettivi genitori e/o a coloro che da questi ultimi siano stati espressamente delegati o far salire sullo scuolabus comunale i bambini che si avvalgano di tale servizio, con l'ausilio del personale collaboratore scolastico.
La sorveglianza durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola vale naturalmente anche nei confronti degli alunni di scuola secondaria di primo grado: come di consueto, i docenti in servizio all'ultima ora di lezione dovranno accompagnare la propria classe fino al cancello d'uscita stesso. Inoltre, fatto salvo quanto previsto in relazione all'uscita autonoma da scuola, è necessario che avvenga senza soluzione di continuità, e dunque attraverso un'organizzazione funzionale adeguata, l'affidamento del minore da parte della scuola ai genitori o comunque agli adulti delegati a riprenderli o al servizio di trasporto comunale.

Per consentire un'uscita ordinata e sicura, evitando il verificarsi di episodi incresciosi, quali ad esempio la perdita del pulmino da parte alunni ritardatari e/o cadute ed infortuni, si raccomanda anche di destinare gli ultimi minuti di lezione alla preparazione dell'uscita, soprattutto nella scuola primaria e nelle classi prime di scuola secondaria di primo grado.

Per quanto concerne l' **USCITA AUTONOMA da scuola (possibile solo nella scuola Secondaria di Primo Grado)** si ricordi che:

l'uscita da scuola di un minore non accompagnato è sempre rischiosa e sarebbe auspicabile che i genitori fossero puntualmente presenti all'uscita per riprendere i propri figli. Ai docenti è pertanto affidato il compito di scoraggiare qualsiasi diversa richiesta in merito, soprattutto in occasione dell'assemblea prevista per il 10 settembre p.v.. Tuttavia, anche considerando che il rischio è inversamente proporzionale all'età degli alunni che frequentano le scuole del primo ciclo e che la pubblicazione degli orari di apertura e chiusura della scuola vale come avviso ai genitori che dopo detto lasso di tempo la vigilanza sull'incolumità dei ragazzi deve rientrare nella loro sfera di competenza, laddove non sia possibile fare altrimenti si provvederà a consegnare la modulistica indicata sub "b)", ossia: dopo avere effettuato sondaggio attraverso l'Allegato 3, si consegnerà l'Allegato 3bis.

Per garantire poi la necessaria chiarezza di informazione scuola/famiglia:

a) Infanzia e Primaria: occorre distribuire alle famiglie degli alunni l'apposito modulo (allegato 1), in modo tale da capire se il genitore intenda accompagnare/riprendere personalmente o meno il proprio figlio, ovvero affidarlo al servizio di trasporto comunale.

Sarà conseguentemente compito degli insegnanti assicurarsi tramite il controllo analitico dei moduli in parola, firmati dai genitori degli alunni, che la scelta sia stata espressa ed eventualmente ricontattare i genitori o chi di competenza, in caso di incompleta o non chiara informazione.

L'Allegato 1 bis è relativo all'Istituto della "delega", mentre l'Allegato 2 dovrà essere compilato e tenuto costantemente aggiornato a cura dei docenti di classe/sezione ed essere affisso alla porta dell'aula per consentire ai sostituti dei docenti titolari, in caso di loro assenza, di avere chiara la situazione.

b) Secondaria di primo grado: occorre distribuire alle famiglie di tutti gli alunni l'apposito modulo (Allegato 3) in modo tale da capire se il genitore intenda accompagnare/riprendere personalmente il proprio figlio, ovvero affidarlo al servizio di trasporto comunale, oppure ancora farlo uscire da scuola autonomamente. In tale ultimo caso, il docente Coordinatore consegnerà l'Allegato 3 bis, sulla cui base compilerà l'Allegato 4 che provvederà poi ad affiggere sulla porta della classe per consentire ai sostituti dei docenti titolari assenti di avere chiara la situazione.

Si ribadisce che l'omissione dell'obbligo di vigilanza può avere risvolti sia penali, sia amministrativi, sia civili e che pertanto gli alunni non devono mai essere lasciati incustoditi e devono essere educati alla cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo in cui possano ricadere gli effetti delle azioni potenzialmente foriere di eventi lesivi o di danni.

Alla luce di quanto sopra, **ricordo che non è possibile espellere, neppure momentaneamente, un alunno dalla classe:** l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

Nel caso in cui il docente, in presenza di urgenti e/o contingenti necessità, debba momentaneamente allontanarsi dalla classe, questa stessa potrà essere lasciata sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un collega libero dall'insegnamento.

Al fine di agevolare la sorveglianza al "sostituto" ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, il docente provvederà ad assegnare alla classe alcune mansioni che la tengano impegnata in modo ordinato, considerate le capacità di autocontrollo e l'affidabilità degli studenti, la presenza eventuale di portatori di handicap, di alunni "difficili" e le condizioni ambientali.

Per gli stessi motivi i docenti dovranno impiegare il tempo strettamente necessario per spostarsi da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate.

I colloqui con i genitori durante le lezioni non sono consentiti, se non per situazioni gravi ed urgenti, nell'impossibilità di trovare altre soluzioni. In ogni caso detti colloqui dovranno essere autorizzati dal DS o suo collaboratore o dal docente coordinatore di plesso, previa verifica della sostituibilità sulla classe dell'insegnante coinvolto.

Dovranno insomma essere assolutamente evitati tutti quei comportamenti che non solo impediscano il regolare svolgimento delle attività, ma possano anche compromettere la sicurezza degli studenti, nella misura in cui distolgano il docente dalla prescritta vigilanza.

In maniera analoga, il personale docente e non docente **non dovrà consentire agli studenti ed alle loro famiglie di comunicare via telefono durante l'orario scolastico,** se non in casi particolari ed opportunamente motivati. Ricordo infatti che, ad esempio, il non avere svolto i compiti assegnati per casa o l'avere dimenticato di portare a scuola libri e/o altri materiali richiesti dagli insegnanti possono rappresentare occasione educativa e di stimolo all'assunzione di responsabilità da parte dello studente.

Inoltre è compito dei docenti intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (infastidire il compagno di banco, far oscillare la sedia, …).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata, nelle scuole in cui sia attivo il servizio di refezione scolastica, allo **spazio temporale dedicato alla mensa**: ai piccoli alunni non dovrà ad esempio essere in alcun modo consentito di alzarsi da tavola con le stoviglie in mano, oppure, in presenza di alunni notoriamente esuberanti, al fine di poter prevenire o bloccare in tempo situazioni e/o gesti potenzialmente "pericolosi", il personale docente e non docente dovrà collocarsi in posizione strategica utile allo scopo, tenendo accanto a sé i bambini più agitati e comunque porsi in posizione tale da poter avere il controllo di tutti gli alunni.

Per quanto attiene alle **attività ludico motorie e di educazione fisica**:

- esse debbono svolgersi unicamente nelle palestre o negli ambienti all'uopo previsti e predisposti;

- nelle scuole dell'infanzia non dotate di vera e propria palestra, i docenti sono tenuti ad individuare il locale più adatto allo svolgimento delle attività motorie in coordinamento con il RSPP.. Il locale in parola dovrà quindi essere tassativamente e permanentemente lasciato sgombro da qualsiasi suppellettile od oggetto, per evitare situazioni di pericolo per gli alunni;

- I docenti di ed. motoria/sc. Motorie e sportive dovranno avere cura di verificare che sia gli ambienti che le attrezzature funzionali allo svolgimento della loro attività abbiano i sempre i requisiti necessari in termini di efficienza, sicurezza e adeguatezza e non presentino anomalie e/o occasione di pericolo. Viceversa, a fronte di situazioni dubbie e pericolose, interverranno immediatamente ed opportunamente, secondo prudenza e buon senso. Di volta in volta, infine, valuteranno attentamente la tipologia degli esercizi e delle attività proposte ad ogni singolo alunno, in modo da non richiedere prestazioni superiori al relativo grado di tollerabilità ed eviteranno di sottoporli a sforzi immotivati od eccessivi in relazione all'età.

Per quanto attiene alle **uscite didattiche**:

- durante le escursioni, le visite didattiche, i viaggi d'istruzione e le esperienze extra/para scolastiche,tutti i docenti coinvolti dovranno rispettare la normativa specifica, i criteri approvati dagli OO.CC. e quanto espressamente previsto dal Regolamento d'Istituto. Le destinazioni delle uscite e le attività previste nel corso delle varie uscite dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte dei docenti soprattutto a fronte di situazioni di difficile gestione degli alunni sotto il profilo comportamentale.

Al verificarsi di **infortuni**, si raccomanda al personale docente la massima solerzia nell'esecuzione degli adempimenti di seguito richiamati:

- oltre alle cure di primo soccorso, che devono essere eventualmente prestate all'infortunato, ivi compreso l'avviso alla famiglia e – se del caso – la chiamata dei pubblici soccorsi, a fronte di qualunque infortunio:

- deve tempestivamente essere informato il Dirigente Scolastico, anche per il tramite del personale di segreteria;

- il docente sotto la cui sorveglianza l'infortunato si trovava deve prontamente compilare la denuncia di infortunio su apposito modello predisposto e presente in ogni plesso;

- nella denuncia di infortunio deve essere descritta **in maniera particolareggiata** la dinamica dell'accaduto e dell'intervento prestato, oltre al giorno, l'ora ed il luogo dell'evento;

- il docente che abbia redatto la denuncia di infortunio è poi tenuto ad avvisare il personale di segreteria dell'Istituto dell'eventuale assenza del bambino in parola dalle lezioni/attività didattiche nel giorno successivo a quello in cui si sia verificato l'evento dannoso.

L’adempimento richiamato per ultimo è necessario, affinchè la scuola possa fare le valutazioni necessarie alla prosecuzione degli adempimenti burocratici prescritti dalla vigente normativa.

Il tutto, a migliore esplicitazione ed eventuale integrazione di quanto contenuto negli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 della PARTE II del Regolamento d'Istituto, pubblicato sul sito in Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali-Atti Generali.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Tommei

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)